



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 105/2015/SRCPIE/PAR

composta dai Magistrati:

Dott. Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott. Massimo VALERO	Primo Referendario – relatore
Dott. Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott. Cristiano BALDI	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

Nell'adunanza del 18 giugno 2015

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Fossano (CN), in data 28 maggio 2015, e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 29 maggio 2015, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dr. Massimo Valero;

FATTO

Con la nota richiamata in epigrafe il Sindaco del Comune di Fossano (CN) espone che sono state poste all'attenzione dell'Amministrazione alcune situazioni in cui gli attuali proprietari di fabbricati regolarmente assentiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 47/1985 e anche prima della legge n. 10/1977, sebbene muniti del certificato di abitabilità rilasciato dal Comune, trovano ora difficoltà a trasferire la proprietà dei predetti immobili, dal momento che gli stessi non possono ottenere la certificazione di regolarità urbanistica in quanto sono riscontrabili alcune divergenze rispetto agli elaborati progettuali allegati alla pratica edilizia depositata presso gli uffici comunali.

Le predette differenze consistono sostanzialmente in modifiche del posizionamento delle tramezzature interne, diverso posizionamento e differenti dimensioni di finestre ed aperture e/o in una parziale traslazione del sedime del fabbricato rispetto a quanto originariamente previsto, traslazione che rimane comunque entro i limiti del 50% rispetto al progetto assentito.

Esponde il Sindaco che una valutazione formalistica della situazione condurrebbe ad affermare che, nei casi di cui sopra, ci si trova di fronte a delle vere e proprie opere realizzate in difformità rispetto all'originario titolo abilitativo, difformità che dovrebbero essere sanate mediante rilascio di un permesso di costruire in sanatoria o (ove non fosse possibile la sanatoria per insussistenza della conformità urbanistica attuale) mediante applicazione di una sanzione ripristinatoria, peraltro non sempre di facile applicazione trattandosi di opere realizzate da oltre trent'anni.

Al contrario, l'Amministrazione comunale di Fossano, sulla base di una serie di considerazioni dettagliatamente riportate nella richiesta di parere, ritiene che per simili fattispecie non possa essere configurabile alcun abuso edilizio e che, conseguentemente, non sia necessario che il privato provveda a richiedere la sanatoria o comunque sia soggetto all'applicazione di qualsivoglia sanzione.

Alla luce di tali considerazioni, l'Amministrazione sarebbe determinata ad adottare una deliberazione consiliare che tenga conto dell'esiguità delle difformità realizzate, del fatto che queste non riguardano un aumento di superficie e della

buona fede delle persone oggi coinvolte in queste situazioni e vorrebbe fornire una linea di indirizzo agli uffici comunali in base alla quale le opere realizzate siano ritenute comunque legittime ed il Servizio Edilizia Privata non applichi nessuna sanzione. Prima di adottare la predetta deliberazione consiliare, l'Amministrazione richiede preventivamente il parere in ordine alla legittimità e correttezza di tale provvedimento.

DIRITTO

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall'art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 il quale prevede che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alle ordinarie competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati, di norma, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Fossano, è stata formalizzata dal suo Sindaco ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie; essa, pertanto, sotto il profilo soggettivo si palesa ammissibile.

2. I pareri sono previsti, dalla L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie nei citati atti d'indirizzo, deve ritenersi riferito alla *"attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"*.

Con la deliberazione 17 febbraio 2006 n. 5 la stessa Sezione ha meglio precisato che la nozione di contabilità pubblica deve intendersi riferita ad attività contabili in senso stretto. Ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili e alla normativa avente a oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria - patrimoniale.

Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali.

In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata a esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale.

Successivamente le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 54/2010 emessa nell'esercizio della funzione di orientamento generale ex art. 17, comma 31 D.L. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, hanno evidenziato che, in una visione dinamica della contabilità pubblica - che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione loro riservata dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche riguardo a quesiti che siano connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

La funzione consultiva, poi, non può rivolgersi a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto d'iniziativa giudiziarie, anche eventuali, proprie della Procura della stessa Corte dei conti, né può avere ad oggetto condotte suscettibili di essere sottoposte all'esame di organi della giurisdizione ordinaria, contabile o tributaria, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali. Infine, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di

parere volte a ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

Il quesito posto dal Sindaco del Comune di Fossano verte sulla possibilità di regolamentare con deliberazione consiliare alcune situazioni che riguardano la materia dell'edilizia privata e quindi non rientra nell'alveo della contabilità pubblica come sopra definita. Esso è piuttosto diretto a ottenere una sorta di assenso preventivo della Corte sulla legittimità di un'operazione strettamente gestionale.

Ne consegue la sua inammissibilità sotto il profilo oggettivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di parere del comune di Fossano (CN).

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 18 giugno 2015.

Il Relatore

Il Presidente

F.to Dott. Massimo Valero

F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il **22/06/2015**

Per il Funzionario Preposto

(Dott. Federico Sola)

F.to Dott. Guido Curre